



Impiegati agricoli dell'Alto Adige

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
19/04/2000 ¹	07/11/2022	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	non prevista*
08/11/2022	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	non prevista*

* Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 19/04/2000¹ possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

CCPL 08/11/2022 "Per tutti gli impiegati, non in periodo di prova, e con un contratto a tempo indeterminato [...]"

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Indice:

08/11/2022 Contratto collettivo territoriale provinciale 01/01/2022-31/12/2025

07/04/1998 Protocollo d'intesa provinciale (BZ)

31/03/1998 Accordo provinciale (BZ)

08/11/2022

CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE PROVINCIALE per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della provincia di Bolzano

Ai sensi dell'articolo 69 del Contratto collettivo nazionale del lavoro per i quadri e impiegati agricoli, le parti contrattuali:

Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, nelle persone del capo di ripartizione Josef Haller e il capo reparto paghe Roberto Pivetti;

Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e impiegati dell'Agricoltura (Confederdia), rappresentata dal presidente Claudio Paitowsky;

FAI-SGBCISL, rappresentata dal Sig.

Alexander Pancheri;

stipulano il seguente Contratto territoriale provinciale :

Art. 1

Oggetto e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto territoriale si applica alle imprese considerate agricole ai sensi dell'articolo 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli .

Ai sensi dell'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli il presente contratto territoriale definisce gli stipendi contrattuali e regola materie specificamente rinviate dall'art. 69 del CCNL.

Art. 2

Durata e validità

Le parti contrattuali si accordano sulla validità del presente contratto, con riferimento al trattamento economico, per gli anni 2022 e 2023, vedasi allegato.

Art. 9

Fondo pensione integrativo regionale

Fermo restando che il TFR va obbligatoriamente versato all'Istituto assicurativo ENPAIA, in deroga all'art. 42 del CCNL, l'impiegato può aderire al fondo pensionistico integrativo regionale .

Per tutti gli impiegati, non in periodo di prova, e con un contratto a tempo indeterminato, entro il limite massimo stabilito per legge, la contribuzione è stabilita in 1,2 punto percentuale della base di calcolo per il trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro, 1,2 punto percentuale a carico dell'impiegato sarà versato al fondo pensione regionale.

Tutte le formalità di adesione, riscossione e di pagamento e la relativa raccolta di dati saranno effettuati in conformità con lo statuto e le norme di procedura del Fondo pensione integrativo regionale ossia in conformità con la convenzione negoziata e firmata dal datore di lavoro con il centro regionale di servizio .

07/04/1998

Art. 4 - Fondo regionale pensioni complementari

La contribuzione al Fondo regionale pensioni complementari nella misura di cui sopra viene comunque

adeguata alle disposizioni di legge a livello nazionale .

31/03/1998

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 4 - Fondo regionale pensioni complementari

Ferma restando la possibilità ai sensi della legge n° 1655 del 29 novembre 1962, di utilizzare le quote di TFR degli impiegati agricoli destinate all'istituto previdenziale ENPAIA per il fine del Decreto Legislativo 124/1993 deliberano quanto segue:

visti i presupposti giuridici contrattuali e conforme allo statuto del fondo regionale previdenza complementare viene versato a tutti i lavoratori impiegati con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova a partire dall'01.01.1999, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, l'1% della base di calcolo del TFR a carico del datore di lavoro, l'1% a carico dell'impiegato e una quota di TFR prevista dal Decreto Legislativo 124/1993 in vigore.

Tutte le procedure di adesione, trattenuta, e versamento al Fondo avvengono sulla base dello Statuto e del regolamento del Fondo regionale previdenza complementare, nonché della convenzione accordata e firmata dalla parte datoriale con il centro pensioni complementari regionale .
